

Associazione di Promozione Sociale (APS)
"BICI&DINTORNI"
STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale (APS), denominata "**BICI&DINTORNI**", con sede legale in Torino Via Andorno,35/B, ai sensi del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore – CTS).

L'Associazione aderisce alla **FIAB** - Federazione Italiana Amici Bicicletta e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).

La durata dell'associazione è illimitata.

L'eventuale cambiamento di sede, nell'ambito del Comune di Torino, non comporta modifiche allo statuto.

L'Associazione, in aggiunta alla denominazione attuale, assumerà l'acronimo "ETS" Ente del Terzo Settore, successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore) -sez. Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 2 – Natura e finalità

L'Associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale incentrate sull'uso diffuso della bicicletta. Non ha fine di lucro. Gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali.

La sua struttura è democratica.

L'Associazione può aderire ad altri organismi che operano su scala nazionale ed internazionale per scopi analoghi ai suoi e comunque non in contrasto con gli stessi. In caso di adesione a tali organismi l'Associazione mantiene la propria identità e denominazione, nonché la propria autonomia operativa.

L'Associazione si prefigge in via principale di svolgere le seguenti finalità generali di cui al punto 1) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 :

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'Associazione si propone, in particolare, di operare per la qualità della vita promuovendo, attraverso l'uso della bicicletta, una mobilità ecosostenibile più rispettosa dell'ambiente e dell'aria che respiriamo, nell'interesse generale.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti legge inerenti.

Art.3 Attività

Per il raggiungimento delle suddette finalità l'Associazione opererà per:

- 1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, salutare, economico ed ecologico;
- 2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- 3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di infrastrutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, in cui l'aria sia più pulita, migliore la vivibilità e favorevole per le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici;
- 6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- 7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico e la divulgazione ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;
- 8) cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Con riferimento alle attività suddette, l'Associazione potrà stipulare, con enti pubblici e privati, accordi, contratti e convenzioni, operando sia da sola che di concerto con altri gruppi e associazioni che perseguano le sue stesse finalità.

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività dell'Associazione e obblighi al riguardo.

Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'Ente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi. L'Associazione si avvale in prevalenza delle attività prestate, su base volontaria e gratuita dai propri associati. L'Associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati previa deliberazione del Consiglio Direttivo nelle modalità previste dal successivo art. 12, fatto salvo quanto disposto dall'art.17 c.5 e nei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs. n° 117/2017.

L'ente ha l'obbligo di assicurare i propri volontari, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n° 117/2017.

Art. 5 – Risorse economiche dell'Associazione e bilancio annuale

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato e di enti ed istituzioni pubbliche, finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali occasionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le raccolte fondi sono le attività e le iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Si possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Le raccolte fondi devono essere inserite all'interno del rendiconto o del bilancio e deve essere predisposto un rendiconto specifico nel quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

La rendicontazione delle raccolte fondi dovrà seguire le Linee guida che verranno adottate con decreto ministeriale.

Art. 6 – Soci

Il numero di soci è illimitato, mentre il numero minimo di associati è fissato in 20 (venti). Sono soci tutti coloro che si iscrivono conformemente ai criteri stabiliti nel successivo art.7.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ciascun socio, indipendentemente dall'entità della quota associativa versata, ha stessi diritti ed un unico voto in Assemblea.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Per i soci minorenni il diritto di voto viene esercitato da chi ha la patria potestà.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea annuale ordinaria può nominare, anche alla memoria, soci onorari tutte quelle persone che si siano rese particolarmente meritorie nei confronti dell'Associazione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo, nei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs. n° 117/2017.

Art. 7 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

L'ammissione a socio:

- è consentita a qualunque persona lo richieda, senza alcuna discriminazione o preclusione;
- è basata sull'adesione alle finalità di cui al precedente art.2.
- è subordinata alla compilazione di apposita scheda contenente i dati anagrafici dell'interessato, debitamente sottoscritta con il consenso al trattamento dei dati personali;
- è resa valida con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno in corso.

Ogni domanda di ammissione viene accettata purché non sussistano le condizioni di cui ai successivi punti 2 e 3 e dà luogo ad apposita annotazione nell'elenco dei soci.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo deve essere comunicata per iscritto all'interessato, specificando le motivazioni, entro 60 giorni.

L'interessato, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può impugnare il rigetto della propria domanda richiedendo che l'Assemblea dei soci, si pronunci al riguardo con deliberazione motivata, entro 60 giorni.

In alternativa, l'impugnazione può avvenire in sede giudiziaria ordinaria.

Le quote associative che accompagnano le domande di iscrizione pervenute nel corso dell'esercizio finanziario sono da ritenersi relative all'anno stesso; sono peraltro ammesse, a partire dal 1° ottobre, le preiscrizioni con efficacia immediata per quanto riguarda la partecipazione alle attività dell'associazione e con efficacia differita all'anno successivo per quanto riguarda il diritto di voto.

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto dall'interessato almeno due mesi prima del termine dell'anno in corso;
2. per il mancato versamento entro il *31 dicembre* della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo per l'anno successivo, in quanto si considera tacita manifestazione di recesso;
3. esclusione per comportamenti contrastanti con la natura e gli scopi dell'associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. L'esclusione del socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e poi presentata per la ratifica all'Assemblea ordinaria dei soci; in tale sede l'interessato può presentare le proprie ragioni a difesa. Nel frattempo il socio colpito dal provvedimento di espulsione rimane sospeso dalla vita associativa.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha alcun diritto alla restituzione delle quote associative versate, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

I soci partecipano attivamente alla vita associativa e collaborano al raggiungimento degli scopi sociali. Ciascun socio, indipendentemente dall'entità della quota versata, ha diritto a partecipare a tutte le attività dell'associazione e a godere dei vantaggi eventualmente riservati ai soci in ordine ad iniziative pubbliche organizzate dall'associazione o a cui essa ha aderito.

In particolare la condizione di socio dà diritto:

- a. a partecipare, con diritto di voto, all'Assemblea dei soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria;
- b. ad accedere a tutte le cariche associative;
- c. ad esaminare i libri sociali a semplice richiesta rivolta al Presidente o al

suo vice. I soci si obbligano:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale nei termini e nei modi indicati dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Le cariche degli organi sociali sono gratuite.

Oltre ai suddetti organi, l'Associazione può avvalersi di gruppi di lavoro tematici per poter perseguire i propri scopi sociali.

Art. 10 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci costituisce l'organo decisionale sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti i soci; ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta; le deleghe non possono essere più di tre per persona.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può riunirsi in seduta sia ordinaria che straordinaria. In via ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio; in via straordinaria su convocazione del Presidente o su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta scritta un numero di soci pari almeno al 10% di quelli regolarmente iscritti per l'anno in corso.

L'Assemblea ordinaria:

- indirizza tutta l'attività dell'Associazione;
- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- ratifica gli eventuali regolamenti interni, o le loro variazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- ratifica quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in materia di quote associative annuali;
- delibera in via definitiva sulla esclusione di soci e sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci.

L'Assemblea straordinaria:

- provvede a reintegrare i componenti del Consiglio Direttivo nel caso in cui il loro numero si fosse ridotto in corso d'anno al di sotto del minimo necessario per il regolare funzionamento di detto organo;
- delibera sulle modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera, qualora ne ravveda la necessità e le condizioni, sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità da seguirsi in detto caso.

Sia nel caso di Assemblea ordinaria che di Assemblea straordinaria:

- le convocazioni devono essere effettuate attraverso comunicazione scritta, mezzo lettera ordinaria, o per via informatica con avviso di ricezione, con inoltro almeno quindici giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea stessa.
- è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega;
- le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati per delega;
- per presiedere alla Assemblea viene eletto un presidente che nomina un segretario incaricato di redigere il verbale.

Il verbale di ogni Assemblea con i relativi allegati (deliberazioni, bilanci e rendiconti approvati dall'assemblea) resta sempre depositato presso la sede.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente, è nominato all'interno e tra i membri del Consiglio Direttivo, che sono a loro volta eletti dall'Assemblea dei soci, sulla base di un documento programmatico che contiene specifiche indicazioni in merito agli obiettivi che si intendono raggiungere negli anni a venire e alle azioni da compiersi al riguardo.

Dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente è rieleggibile nel limite di tre mandati successivi.

Il Presidente :

- nomina il Vice Presidente e il Tesoriere, di concerto con i componenti del Consiglio Direttivo;

- affida specifici incarichi operativi agli altri componenti del Consiglio Direttivo;

- rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

- sovrintende sulla corretta esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, assume le determinazioni del caso, con obbligo di comunicazione e successiva ratifica da parte del Consiglio stesso;

- delibera sulle spese nei limiti delle facoltà stabilite dal Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, anche oltre tali limiti, con obbligo di comunicazione e successiva ratifica da parte del Consiglio stesso;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito a pieno titolo dal Vice Presidente.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, che prima ne stabilisce il numero dei componenti; tale numero in ogni caso non deve essere inferiore a 5 (compreso il Presidente) e superiore a 11. I suoi componenti rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Nel caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche, entra in vigore la proroga di un anno degli incarichi ai precedenti membri del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci regolarmente iscritti possono chiedere di far parte del Consiglio Direttivo. Le modalità di presentazione delle candidature e di nomina dei componenti del Consiglio Direttivo sono stabilite dal Regolamento elettorale. Nel caso in cui uno o più componenti nominati dall'Assemblea rinuncino al proprio incarico prima della scadenza, il Consiglio Direttivo continua a funzionare regolarmente se il numero dei componenti rimasti è almeno di cinque persone.

In caso contrario il Presidente convocherà in seduta straordinaria l'Assemblea dei soci, che provvederà al reintegro dei componenti venuti a mancare.

Al Consiglio Direttivo spetta di :

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- approvare gli eventuali regolamenti interni o le loro variazioni;
- stabilire le quote associative annuali per le diverse categorie di soci;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non rientrino tra quelli riservati all'Assemblea dei soci ed in particolare ad assumere tutte le delibere dalle quali discendono impegni di spesa per l'Associazione;
- deliberare sulle domande di adesione dei nuovi soci e sugli eventuali provvedimenti di esclusione dei soci.

Compete al Consiglio Direttivo designare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Vice Presidente ha l'incarico di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere ha l'incarico di gestire la contabilità e di sovrintendere agli incassi e ai pagamenti dell'Associazione.

Spetta, altresì, al Consiglio Direttivo affidare ad uno o più soci attività di supporto per quanto attiene a funzioni amministrative e di segreteria dell'Associazione o allo svolgimento di determinati incarichi nell'ambito di iniziative istituzionali dell'Associazione.

Nel caso che tali soggetti debbano venire retribuiti, siano essi soci o esterni rispetto l'Associazione, le delibere di nomina ai suddetti incarichi, e di eventuale revoca dagli stessi, richiedono di essere approvate con una maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio direttivo presenti.

Se si tratta di incarichi professionali, manutentivi e di consulenza da parte di Enti Pubblici :

- le delibere di nomina ai suddetti incarichi e di eventuale revoca dagli stessi, devono essere approvate dal Consiglio Direttivo con una maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio direttivo (compresi i non presenti alla riunione), escluso l'eventuale diretto interessato, che non può votare
- deve trattarsi di incarichi per attività professionali, straordinarie o temporanee, comunque non afferenti alle mansioni svolte gratuitamente in relazione alla carica associativa svolta;
- la procedura di affidamento ed espletamento degli incarichi deve rispettare le specifiche Regole interne deliberate dal Consiglio Direttivo; il compenso concordato deve essere definito con riferimento alle vigenti tariffe professionali o ai prezzari ufficiali.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali possono partecipare come uditori tutti i soci:

- si tengono di norma una volta al mese e tutte le volte che il Presidente o almeno due terzi dei componenti lo ritenga opportuno per eventi straordinari alla normale attività;
- sono valide se risultino presenti almeno il 50%+1 dei componenti in carica;
- sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente.

I soci che ne abbiano fatto preventiva richiesta al Presidente possono essere invitati ad esprimere di persona proposte e/o richieste in occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei propri componenti. Le decisioni operative del Consiglio Direttivo potranno essere assunte anche per via informatica, in base alle proposte inserite dal Presidente o da un componente del Consiglio, al raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli dei componenti il Consiglio stesso.

Delibere e comunicazioni al Consiglio Direttivo sono rese oggetto di apposita verbalizzazione a cura di consigliere incaricato allo scopo, nonché di pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'Associazione, accessibile a tutti i soci.

La durata in carica del Presidente è subordinata alla riconferma da parte dell'Assemblea della sua partecipazione al Consiglio Direttivo e alla riconferma da parte del Direttivo del suo incarico e della accettazione del ruolo da parte dello stesso.

Art. 13 – Bilanci

L'esercizio finanziario dell'associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario, e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale, il Consiglio Direttivo dell'associazione redige il bilancio consuntivo e la relazione di missione e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, unitamente al bilancio preventivo dell'anno in corso, entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo resta depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione in qualunque momento.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - Scioglimento

L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ente con voti favorevoli di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e al Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi della normativa nazionale e regionale in materia.

**Approvato all'unanimità dall'Assemblea Soci
in data 23 marzo 2019.**